



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

Provincia di Torino

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN
SICUREZZA, RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DELL'ETERNIT**

CIG 65987672CB

SOMMARIO

| | | |
|---------|---|---------|
| ART. 1 | OGGETTO..... | pag. 3 |
| ART. 2 | AMMONTARE DELL' APPALTO..... | pag. 3 |
| ART. 3 | DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO ... | pag. 5 |
| ART. 4 | DURATA DELL' APPALTO | pag. 5 |
| ART. 5 | METODO DI VALUTAZIONE | pag. 5 |
| ART. 6 | CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - SPESE..... | pag. 6 |
| ART. 7 | STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | pag. 7 |
| ART.8 | PRESCRIZIONI TECNICHE | pag. 7 |
| ART. 9 | RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA | pag. 7 |
| ART. 10 | TRASPORTO DEI RIFIUTI | pag. 12 |
| ART. 11 | CESSIONE E SUBAPPALTO | pag.12 |
| ART. 12 | REVISIONE PREZZI – VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO DELL' ANNO | pag. 14 |
| ART. 13 | OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI | pag. 14 |
| ART .14 | OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI..... | pag. 15 |
| ART. 15 | PENALITA' | pag. 17 |
| ART. 16 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | pag. 18 |
| ART. 17 | SEDI E RECAPITI | pag. 19 |
| ART. 18 | PROPOSTE MIGLIORATIVE..... | pag. 20 |
| ART. 19 | OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE | pag. 22 |
| ART. 20 | CONTROVERSIE | pag. 23 |

ART. 1 OGGETTO

1. L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
 - a) messa in sicurezza, raccolta e trasporto secondo la normativa vigente, del rifiuto contenente amianto, rinvenuto su suolo pubblico da abbandoni (discarica abusiva) per un quantitativo massimo a punto pari a 5 mc;
 - b) smaltimento/trattamento c/o impianto autorizzato (da indicare in sede di offerta)
 - c) comunicazione di avvenuto smaltimento dei seguenti rifiuti:
 - materiali da costruzione contenenti amianto cod. C.E.R. 17 06 05 (da discariche abusive)
 - materiali isolanti contenenti amianto cod. C.E.R. 17 06 01

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dei servizi oggetto dell'appalto ammonta a 67.320,00 Euro, oltre Iva di legge, di cui 66.000,00 €, oltre IVA di legge, soggetti al ribasso d'asta ed il 2%, precisamente, 1.320,00 €, oltre IVA di legge, non soggetti al ribasso d'asta in quanto oneri per la sicurezza, così suddiviso:
 - **26.000,00 €/anno** (ventiseimila/00) oltre IVA del 22%, per un totale riferito all'intera durata contrattuale, pari a 52.000,00 €, oltre Iva del 22%, per la messa in sicurezza, raccolta e trasporto dell'eternit.
 - **7.000,00 €/anno** (settemila/00) oltre IVA del 22%, per un totale riferito all'intera durata contrattuale, pari a 14.000,00 €, oltre IVA del 22%, per lo smaltimento.
 - **660,00 €/anno** (seicentosessanta/00) oltre IVA del 22%, per un totale riferito all'intera durata contrattuale, pari a 1.320,00 €, oltre IVA del 22%, per gli oneri della sicurezza.
2. Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto raccolto e smaltito nell'anno 2015
3. Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.
4. Il corrispettivo prevede:
 - a) una quota fissa pari alla messa in sicurezza del costo del viaggio, dove viene considerato un viaggio, un numero compreso tra 1 e 3 punti di prelievo, entro i limiti territoriali di un singolo comune, un numero

qualsiasi di punti di prelievo viene sempre considerato pari ad un viaggio.

NOTA BENE: il numero dei punti di prelievo è stabilito d'ufficio con la richiesta del servizio da parte di COVAR 14 e non è una scelta discrezionale dell'appaltatore.

b) una tariffa a Kg comprensiva dello smaltimento dell'eternit.

5. Per l'esecuzione dei servizi di cui all'art.1 all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo a base d'asta al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara moltiplicato per il quantitativo di eternit raccolto e smaltito dall'appaltatore.
6. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del Consorzio, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto al successivo art. 8.
7. Il corrispettivo sarà pagato dal Consorzio all'Appaltatore in rate mensili posticipate entro novanta giorni da quello di presentazione della relativa fattura al protocollo consortile, previa rendicontazione del quantitativo di eternit raccolto e smaltito.
8. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata.
9. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Consorzio delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
10. Dal pagamento del corrispettivo mensile convenuto, sarà detratto l'importo delle spese per l'esecuzione d'ufficio e delle sanzioni applicate in caso di disservizi.
11. Si procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Consorzio, risulteranno non svolti.

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Il servizio in oggetto dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:

- a. quantità complessiva prevista ~ 32 t/anno ai soli fini amministrativi;
- b. la richiesta di prelievo dai punti che saranno indicati dal Consorzio dovrà essere soddisfatta entro:
 - 1) 3 gg lavorativi dalla richiesta, pena applicazione di penale, allorché si tratti di scarichi abusivi;
 - 2) 24 h dalla richiesta, pena applicazione di penale, allorché si tratti di prese c/o le Stazioni di conferimento (laddove per esigenze indifferibili o per conferimenti errati, lo stesso sia ivi depositato);
- c. i quantitativi conferiti saranno accompagnati da formulario di identificazione del rifiuto con l'indicazione dei pesi stimati;
- d. i pesi riscontrati a destino dovranno essere, suddivisi per ogni punto di raccolta, puntualmente riportati sulla copia del formulario/documento di trasporto, che dovrà essere restituita al COVAR 14 entro 10 gg lavorativi consecutivi;
- e. le operazioni di prelievo dovranno essere effettuate dall'aggiudicataria nel luogo di abbandono e comprenderanno, a cura della medesima, il condizionamento o l'imballaggio dei rifiuti al fine di consentirne il trasporto in sicurezza. Un addetto del Covar14, dove possibile, presenzierà e collaborerà all'imballaggio e al carico.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di 24 mesi dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2018.
2. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 5 METODO DI VALUTAZIONE

1. L'appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari di cui all'articolo 2 del presente capitolato e valutazione dell'offerta tecnica presentata.
2. Qualora l'offerta dovesse contenere delle eccezioni a quanto indicato nel presente capitolato e negli altri documenti di gara si provvederà all'esclusione immediata dell'offerta.

3. Il contratto sarà stipulato decorsi i tempi d'aggiudicazione indicati agli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Il contratto si potrà considerare terminato qualora si superi la data ultima indicata all'articolo 4 o l'importo complessivo aggiudicato, compresa l'integrazione del 20% previsto per legge .
4. Tutti gli oneri di stipula e registrazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario, cui competono anche gli altri oneri da esso dipendenti.

ART. 6 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - SPESE.

1. Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 75 del Dlgs 163/2006). Le cauzioni dovranno essere presentate solamente nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa accettata dal Consorzio. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Consorzio; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.
2. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del valore complessivo dell'appalto.
3. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale.
4. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Consorzio, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
5. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
6. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Consorzio circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Consorzio, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno,

inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

7. Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del presente atto, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti esclusa I.V.A. che è a carico della Amministrazione.

ART. 7 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro 30 (trenta) giorni dall'invito del Consorzio.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, il Consorzio procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

ART. 8 PRESCRIZIONI TECNICHE

1. La ditta si assume l'obbligo di fornire le prestazioni richieste in conformità della normativa vigente.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Impresa Appaltatrice è responsabile verso la Stazione Appaltante del corretto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale, eventualmente, avuto in consegna da parte della Stazione Appaltante e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Impresa Appaltatrice dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione, che fosse necessaria alla Stazione Appaltante, di carattere amministrativo, economico

- finanziario sui diversi servizi espletati, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99.
3. Eventuali sanzioni amministrative comminate alla Stazione Appaltante a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Impresa Appaltatrice, saranno addebitate all'Impresa stessa, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile del comportamento (azione od omissione) sanzionato.
 4. L'Impresa Appaltatrice risponde dell'operato dei suoi dipendenti, durante l'intero periodo delle attività oggetto d'appalto o ad esso collegate.
 5. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Impresa Appaltatrice dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone, alle cose ed animali.
 6. L'Impresa Appaltatrice assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni verso la Stazione Appaltante o verso terzi, alle persone, cose ed animali, che potranno derivare da fatti imputabili all'Impresa stessa o, al suo personale, in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse, ivi compresi danni derivanti da infortuni.
 7. L'Impresa Appaltatrice sarà, comunque, sempre considerata quale unico ed esclusivo responsabile verso la Stazione Appaltante e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà, alle persone ed animali, o all'immagine dell'Ente, siano o meno riconducibili direttamente al servizio, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appalto. L'Impresa Appaltatrice dovrà rispondere di eventuali danni a terzi, verso la Stazione Appaltante, qualora la stessa ne subisca un pregiudizio.
 8. Per tali eventualità l'Impresa Appaltatrice dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo di servizio affidato, di almeno € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

9. L'Impresa Appaltatrice, è sempre tenuta ad aprire il sinistro c/o la propria compagnia assicuratrice, laddove vi sia una denuncia di danni, a cose e o persone o animali, cagionati, presumibilmente, durante lo svolgimento del servizio, rimettendo alla valutazione dei periti l'accertamento di responsabilità. Non sono considerate esimenti della responsabilità dell'Appaltatore le dichiarazioni di estraneità dei conducenti e/o operatori.
10. L'Impresa Appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante i sinistri, denunciati direttamente alla stessa, cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto della Stazione Appaltante.
11. L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire, alla Stazione Appaltante, copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio, pena pagamento della penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
12. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa Appaltatrice dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O anche per l'attività del subappaltatore.
13. L'Impresa Appaltatrice è tenuta altresì all'osservanza ed alla applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008), nonché delle norme inerenti che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.
14. L'Impresa Appaltatrice ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento dei lavori di cui al presente appalto (in special modo i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e valutazioni effettuate dall'Impresa Appaltatrice e dal D.L. medesimo.
15. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto debbono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione e protezione degli infortuni e di codice dalla strada).
16. Per quanto riguarda i servizi da espletare nel presente appalto, di seguito si fornisce un elenco generale, da non ritenersi esaustivo, dei possibili principali

fattori di rischio connessi alle attività e che nell'espletamento delle medesime potrebbero riscontrarsi:

- ✍ Presenza d'agenti biologici (raccolta rifiuti biodegradabili da raccolta differenziata domestica ecc.)
- ✍ Attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade/piazze/parchi e giardini pubblici/scalinate/viali ed alberate ecc.)
- ✍ Attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade/piazze/aree pubbliche o aperte al pubblico)
- ✍ Presenza accidentale di materiali pericolosi (oli, vernici, ecc.)
- ✍ Presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli ecc., quali vetro, metalli ecc.
- ✍ Presenza di polveri (dovute ad attività esterne, quali ad esempio il traffico veicolare)
- ✍ Presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente.
- ✍ Derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche.
- ✍ Derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro)
- ✍ Presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private.

17. A seguito delle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante, sono da ritenersi attività di pertinenza della Impresa Appaltatrice tutte le attività inerenti l'individuazione dei rischi e dei successivi adempimenti connessi all'attività specifica svolta, anche dai lavoratori nonché dei rischi che tali attività possono arrecare a terzi.

18. L'Impresa Appaltatrice deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, dal D.M. del 28/04/1998 n. 406 e dalla Circolare n. 3790/99.

19. L'Impresa Appaltatrice, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio, se precedente), al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza dovrà dimostrare alla Stazione Appaltante di avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli artt. 28 e seguenti del D. Lgs. 81/2008, aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dalla Stazione Appaltante in qualunque momento dell'appalto e, dovrà essere consegnata, in copia, alla Stazione Appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva.

19.a) In ogni caso il Datore di Lavoro avrà l'obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti l'affidamento (o l'avvio) del servizio, di aver provveduto ad effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa.

19.b) Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'Impresa Appaltatrice dovrà esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna, documento in forma scritta e redatto dal Datore di Lavoro sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti l'affidamento (o l'avvio) del servizio, dal quale si evinca la presenza e conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D. Lgs 81/2008 (es. Datore di Lavoro, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc., comprensivi di nominativi e di recapiti); dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite all'esterno, riguardanti la materia.

19.c) Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norma di sicurezza, l'Impresa Appaltatrice dovrà dimostrare entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio, l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto).

Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un'autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità del D.L.. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata, dalla Stazione Appaltante, la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

20. L'Impresa Appaltatrice si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, si impegna a coadiuvare la Stazione Appaltante nell'attuazione ed implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
21. La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, s'impegna a coadiuvare l'Impresa Appaltatrice nell'attuazione ed implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

ART. 10 TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti dovranno essere trasportati e conferiti agli impianti di smaltimento indicati dalla Ditta appaltatrice in sede di gara. Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
2. Il trasporto è da intendersi compreso nel corrispettivo del servizio.
3. Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei ed autorizzati e nel rispetto della normativa nazionale vigente. La raccolta e la movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

ART. 11 CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la

cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc e dell'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

2. In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla Stazione Appaltante, pena la risoluzione del contratto
3. Le modalità di subappalto saranno quelle stabilite dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
4. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo contrattuale.
5. Qualora l'impresa intenda subappaltare parte dei servizi oggetto dell'appalto, deve, obbligatoriamente, aver prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano state specificate le parti del servizio, e/o prestazioni che intende subappaltare, nonché trasmettere, alla Stazione Appaltante, copia del contratto di subappalto almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della servizio.
6. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa Appaltatrice, di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.
7. Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà l'Impresa Appaltatrice dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del contratto.
8. Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione Appaltante, l'impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e i requisiti di ordine speciali, relativamente all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali

9. Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto l'Impresa Appaltatrice è tenuto a tale obbligo.
10. Infine, l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei sui confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Oppure, l'impresa potrà produrre, in alternativa, una dichiarazione liberatoria, rilasciata dall'impresa subappaltatrice, attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto, con le stesse modalità e rispettando identiche tempistiche.
11. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa Appaltatrice. Questo non potrà far maturare interessi di mora.

ART. 12 REVISIONE PREZZI - VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO
DELL'ANNO

1. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno della durata dell'appalto.
2. Salvo quanto previsto nei commi successivi, il Consorzio procederà, a partire dal secondo anno contrattuale, alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art.44 della legge n.724/94 e s.m.i. e, qualora non fossero ancora rilevati i prezzi di cui al comma 6 dello stesso articolo, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

ART. 13 OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente capitolato speciale sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

3. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.
4. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

ART. 14 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante segnalerà l'inadempienza all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né a titolo al risarcimento dei danni.
4. L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
5. L'Impresa Appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a

fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I., i tesserini di riconoscimento, muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L'Impresa Appaltatrice è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e, correttamente utilizzati, e per quanto riguarda i tesserini esposti in modo visibile.

6. Laddove si riscontrassero difformità con quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, la Stazione Appaltante si vedrà costretta ad applicare le penali previste dall'art. 18 del presente Capitolato.
7. Il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà mantenere un corretto comportamento verso gli utenti. Durante il servizio non dovrà accedere all'interno delle proprietà private, salvo preventiva autorizzazione dei proprietari alla Stazione Appaltante e, comunque, dovrà comportarsi in modo tale da evitare danni verso terzi, alle persone, cose ed animali.
8. L'Impresa Appaltatrice si impegna, per l'espletamento dei servizi oggetto d'appalto e per tutta la loro durata, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
9. L'Impresa Appaltatrice si impegna a mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nel servizio, anche riguardante l'appalto precedente.
10. L'Impresa Appaltatrice è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.
11. Ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le A.S.L., i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

ART. 15 PENALITÀ

1. Il CO.VA.R. 14, in caso di disservizi ha la facoltà di provvedere direttamente, nel modo più rapido e di sua convenienza, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta aggiudicataria, pretendendo il risarcimento di tutti gli oneri affrontati, oltre che la decurtazione della somma equivalente alle penalità applicate.
2. Qualora l'appaltatore non rispetti le tempistiche e le modalità per lo svolgimento del servizio previste dal precedente art. 3, la stazione appaltante contesterà il disservizio per iscritto dalla notizia dell'evento. L'appaltatore avrà 7 giorni di tempo per inviare le proprie controdeduzioni.
3. A sua volta, il Consorzio potrà accogliere o rigettare le motivazioni addotte dall'appaltatore nelle proprie controdeduzioni, inviando una risposta scritta. Il mancato invio di una risposta scritta in questo caso equivale al rigetto delle controdeduzioni.
4. Le ipotesi di comportamenti sanzionabili sono:
 - a. mancato rispetto delle tempistiche previste per le attività di cui all'art. 3:
 - 250,00 Euro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
 - b. per inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio, da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00);
 - c. altri ritardi, o difformità di servizio: da 250,00 a 600,00 Euro.
5. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.
6. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.
7. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
8. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal

Consorzio, quest'ultimo, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

9. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Consorzio sull'importo del corrispettivo in scadenza.
10. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ART 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:
 - a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Consorzio, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Sindaco del Comune servito, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A.. o di altro organismo competente in materia ambientale;
 - b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
 - c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
 - e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (*iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ecc.*);
 - f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
 - g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
 - i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
 - j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - k) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 del C.C.. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché il Consorzio dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 17 SEDI E RECAPITI

1. Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà:
- a) mantenere edotto il Consorzio circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;
 - b) garantire la reperibilità almeno telefonica di un proprio referente, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze, 24 ore su 24 compresi i giorni festivi e domenicali.

ART. 18 PROPOSTE MIGLIORATIVE

1. In sede di presentazione dell'offerta, l'Impresa Appaltatrice potrà presentare proposte migliorative dei servizi descritti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, senza tuttavia condizionare la validità dell'offerta stessa all'accoglimento di tali proposte.
2. Per le proposte migliorative di cui ai successivi punti dovrà essere indicato all'interno dell'Offerta Tecnica "Allegato 2 al Disciplinare di gara", la voce "SI" nel caso in cui si offra tale opzione oppure, in alternativa la voce "NO" nel caso in cui non si intenda offrire tale opzione.
3. Si considerano requisiti minimi da rispettare, ai sensi dell'art.83 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica, le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'offerta tecnica dovrà essere presentata in conformità alle modalità indicate nel bando di gara. In particolare, saranno prese in considerazione le proposte concernenti:

a) Utilizzo Mezzi "Ecologici": PUNTI 5

- ✚ Impiego di veicoli per l'effettuazione del servizio con motorizzazione non inferiore all'Euro 5
 - Se la miglioria è offerta si attribuirà 5 Punti
 - Se la miglioria non è offerta si attribuiranno 0 Punti

Il criterio sarà verificato dalla presentazione da parte dell'offerente, in sede di offerta, delle carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare e per gli ulteriori mezzi che intende utilizzare in corso d'appalto.

b) Utilizzo Mezzi "Ecologici": PUNTI 7.5

- ✚ Impiego di veicoli per l'effettuazione del servizio con alimentazione a metano e/o a gpl
 - Se la miglioria è offerta si attribuiranno 7.5 Punti
 - Se la miglioria non è offerta si attribuiranno 0 Punti

Il criterio sarà verificato dalla presentazione da parte dell'offerente, in sede di offerta, delle carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare e per gli ulteriori mezzi che intende utilizzare in corso d'appalto.

c) Possesso della certificazione EMAS: PUNTI 7.5

- ✚ Possedere la certificazione EMAS

- Se è posseduta la certificazione si attribuiranno 7.5 Punti
- Se non è posseduta la certificazione si attribuiranno 0 Punti

Le modalità di attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

1) **Prezzo: max 80 punti**

$$X = P_i * C / PO$$

dove:

X = Punteggio assegnato al concorrente *iesimo*.

P_i = Prezzo più basso offerto

C = Punteggio massimo (80)

PO = Prezzo offerto dal concorrente *iesimo*

Per la determinazione del rapporto P_i / PO offerto *iesimo* e dei punteggi saranno presi in considerazione solamente le prime due cifre decimali dopo la virgola senza arrotondamento

Ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula:

2) **Offerta tecnica : max 20 punti**

$$\underline{P} = (PU_{a1} + PU_{b1} + PU_{c1})$$

dove:

P = **Punteggio totale assegnato**

pu = **Punteggi attribuiti ai requisiti**

4. Per la determinazione del punteggio totale assegnato P saranno presi in considerazione solamente le prime due cifre decimali dopo la virgola senza arrotondamento
5. Non sono ammesse offerte in aumento.
6. Nel caso in cui all'esito della formazione della graduatoria finale, vi sia parità tra le migliori offerte si procederà, ai fini dell'aggiudicazione, all'ammissione di ulteriori offerte migliorative al ribasso da presentarsi seduta stante da parte dei

legali rappresentati delle imprese interessate o dai loro procuratori speciali muniti di delega notarile; in difetto si procederà al sorteggio.

7. Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà l'appalto all'unico offerente, se in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione dell'offerta.

ART. 19 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, *comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto.*

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- alla L.R. 24.10.2002 n. 24. e ss.mm.ii.
- al D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- al R.D. 23.05.1924, n. 827;
- al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, in ordine alla sicurezza nei cantieri;
- alla Legge 3 agosto 2007, n. 123
- al D.p.r. 158/2001
- al D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4
- Decreto Ministeriale 13/02/2014
- Legge n. 221 del 28/12/2015
- Legge n. 89 del 23/06/2014
- ad ogni altra norma statale o regionale che disciplini la materia
- alle leggi, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del Codice Civile.

ART. 20 CONTROVERSIE

1. Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Torino.